



CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 1 Oggetto del contratto. Oggetto del presente contratto è la somministrazione integrata, idrica e/o fognante/depurativa. L'utente deve utilizzare l'acqua solo per gli usi previsti dal contratto; non può cederla a terzi sotto qualsiasi forma, né può utilizzarla in locali o ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto. E' fatto obbligo all'utente di utilizzare la risorsa idrica con modalità che non comportino spreco o inquinamento. L'inadempimento di tali obblighi, salvo l'esperimento di azioni civili e penali, può comportare la risoluzione del contratto da parte di Acquedotto Lucano S.p.A. (di seguito denominato A.L.). Le spese del presente contratto, nonché quelle relative al recapito delle fatture e degli stampati in generale, sono a carico dell'utente. Le somministrazioni sono effettuate esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento). Il titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta alla Società.

Art. 2 Norme regolanti la somministrazione. La somministrazione è regolata dalle presenti condizioni generali e dalle condizioni particolari pattuite dal Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Il contraente/utente prende atto del Regolamento e della Carta del Servizio Idrico Integrato che sono parte integrante del presente contratto; il loro contenuto pertanto qui si intende integralmente trascritto e qualunque disposizione di esso si intende espressamente accettata dall'utente.

Art. 3 Categorie di utenza e uso somministrazione. Sono richiamati e sono parte integrante del presente contratto le categorie di utenza e l'uso della fornitura, di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 4 Prezzi, tariffe e variazioni tariffarie. Il corrispettivo del servizio, fatturato all'utente con fattura di norma semestrale e con pagamento di norma trimestrale anche in acconto o anticipo sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per la Società di effettuare il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo. Il conguaglio viene effettuato applicando gli scaglioni tariffari rapportati al periodo intercorrente tra le letture, secondo il criterio del pro-die ovvero con attribuzione dei volumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. Pertanto, l'imputazione dei consumi viene calcolato in base al consumo ricavato dalle letture iniziali e finali e diviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato deve essere moltiplicato per i giorni di competenza per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffe. In caso di nuovi allacciamenti, i consumi presunti sono calcolati in base ai consumi medi per tipologia di utenza e sono conguagliati con le modalità sopra indicate. Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di piombatura (per i misuratori ai quali la Società ha già provveduto alla piombatura), o comunque manomesso, fatto salvo quanto previsto dalle sanzioni previste dal presente Regolamento, i consumi sono calcolati sulla base dei consumi storici degli ultimi tre anni, o in mancanza di tale dato, sulla base dei consumi medi per tipologia di utenza. Nel caso non sia stato installato il contatore, il consumo sarà calcolato sulla base di consumi medi degli utenti della stessa tipologia del comune di residenza o, in mancanza, facendo riferimento ai consumi medi di comuni limitrofi. Le bollette relative ai consumi fatturati possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi altro dichiarato dall'utente al momento della stipula del contratto o successivamente attraverso una richiesta formale presentata alla Società. La Società si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione, nell'ambito di quanto fissato dalla Convenzione di Gestione e dal Piano d'Ambito, previa Intesa con l'AATO. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura. A.L., decorsi i termini indicati in fattura, direttamente o a mezzo strutture appositamente incaricate, procederà al recupero del credito addebitando le spese ulteriori all'utente, che sarà comunque preventivamente informato della morosità, della data di sospensione del servizio e delle modalità per evitare la sospensione. Qualora nei processi di lettura, misura, fatturazione vengano commessi errori in eccesso o in difetto, A.L. provvede alla correzione degli stessi, alla rettifica della fatturazione ed all'emissione dei corrispondenti addebiti o accrediti entro 180 giorni dall'accertamento dell'errore o dall'acquisizione della segnalazione dell'utente. Se nel corso del rapporto contrattuale, le tariffe subiscono variazioni in seguito ad atti delle competenti Autorità, l'utente è obbligato al pagamento dei nuovi corrispettivi. Il contratto è altresì soggetto alle modifiche legislative e regolamentari come disposte dalle Autorità competenti.

Art. 5 Condizioni per la fornitura. La somministrazione è subordinata al versamento delle spese di allacciamento e competenze accessorie, all'ottenimento ed alla permanenza dei consensi formali; delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione; alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti, alla regolare presentazione dei documenti richiesti, al versamento di quanto dovuto per eventuali opere di derivazione; all'esecuzione di eventuali opere necessarie da parte dell'utente.

Art. 6 Deposito cauzionale. Al momento della stipula contrattuale è previsto il deposito cauzionale sui consumi pari ad una trimestralità di costo del Servizio Idrico Integrato per il consumo standard calcolato sulla tariffa base AATO. Tale deposito sui consumi sarà restituito alla cessazione del contratto e/o potrà essere utilizzato a compensazione del credito vantato da A.L. sui consumi pregressi.

Art. 7 Impianti. Le opere necessarie per la collocazione, manutenzione e riparazione degli impianti di acquedotto e fognatura sono eseguiti a cura e spese dell'utente. L'utente è tenuto al controllo dei suoi impianti ed apparecchi al fine di prevenire o eliminare cause di dispersione o di inquinamento per danni palesi od occulti provocati dagli stessi. A.L. si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti prima che siano posti in esercizio. In caso di modifica all'impianto interno, finalizzata all'installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura o comunque che comporti l'installazione di depositi di acqua, l'utente deve darne preventiva comunicazione alla Società, per le necessarie autorizzazioni. In ogni caso la rete interna non potrà essere messa in connessione con altre fonti di approvvigionamento.

Art. 8 Apparecchi di misurazione e di controllo. Gli apparecchi di misurazione delle somministrazioni idriche sono forniti, installati, rimossi o spostati esclusivamente per decisione di A.L., a mezzo dei suoi dipendenti o incaricati. Tali apparecchi restano di proprietà di A.L. che ha la facoltà di sostituirli in ogni tempo, dandone preavviso all'utente. Nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione, A.L. si riserva di addebitare all'utente le spese relative. Nei casi di somministrazione integrate o di sola fognatura, quando l'utente si approvvigiona comunque da altra fonte, su detta fonte o allo scarico l'utente dovrà installare a sua cura e spese un misuratore secondo le prescrizioni di A.L. per le forniture somministrate. L'utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e dell'integrità dei sigilli. L'utente ha l'obbligo di mantenere, accessibile, sgombrato e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. Lo stesso è tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, rispondendo dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria. Gli apparecchi di misurazione possono essere verificati e letti in ogni momento dal personale di A.L. e/o da propri incaricati. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto. In relazione al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 articolo 2 comma 2 lettera b) si precisa che qualora non sia possibile porre il contatore e/o il sifone al limite della proprietà privata, il punto di consegna sarà comunque identificato al confine tra il suolo pubblico e la suddetta proprietà privata.

Art. 9 Esclusione di responsabilità. La Società non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso, variazione di pressione o guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua, derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, da fatti dipesi da terzi o dalle fattispecie previste nel presente articolo.

Art. 10 Sospensione della somministrazione)

La Società procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi: a) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto; b) qualora la Società non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del Regolamento; c) qualora l'utente prelevi l'acqua dalla rete idrica gestita dalla Società senza essere espressamente autorizzato, salvo l'ipotesi di reato perseguibile a norma di legge; d) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione alla Società; e) qualora non risultino pagate numero 3 fatture, salva, comunque, la successiva risoluzione del contratto; f) fallimento dell'utente. La Società ha l'obbligo di dare all'utente un preavviso di 30 giorni. La Società addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti dall'art. 27 del presente Regolamento, nonché una penale pari a € 103,29. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà della Società porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all'utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto della Società al pagamento del servizio prestato.

Art. 11 Clausola risolutiva espressa. La Società dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità dell'utente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione o per le ulteriori ipotesi di sospensione previste dal presente Regolamento, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni. Il contratto potrà essere risolto inoltre per: a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti; b) distruzione dell'immobile; c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto; d) sub fornitura del servizio; e) revoca della autorizzazione allo scarico; f) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la rimozione della presa stradale e del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati. Nel caso di calamità naturali, opportunamente certificate dagli Enti competenti, che rendano l'immobile inagibile l'utente non dovrà versare nessun onere per le procedure di distacco e riattivazione dell'utenza

Art.12 Trasformazione d'uso. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto. Restano a carico del richiedente le spese accessorie come previste. A.L. contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto procederà alla risoluzione di quello in essere e provvederà ad addebitare, con l'emissione della prima fattura, i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art.13 Durata del contratto. La durata del contratto è a tempo indeterminato, salvi i contratti provvisori che comunque non possono avere durata superiore a quattro anni non rinnovabili tacitamente. Il contratto decorre dalla data di avvio della fornitura indicata nel verbale d'installazione del contatore ovvero nel verbale della lettura conseguente alla variazione contrattuale.

Art. 14 Recesso. I titolari delle utenze che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, devono dare comunicazione scritta di disdetta, versando i relativi oneri, alla Società, mediante compilazione dell'apposita modulistica predisposta dalla stessa, citando il codice di utenza e tutti quei dati che, possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore, la matricola dello stesso e l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo. In mancanza di tale disdetta, i titolari restano gli unici responsabili nei confronti della Società e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

Art. 15 Reclami. Il cliente ha facoltà di presentare reclami, secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 16 Foro competente. Il foro competente per le controversie inerenti il rapporto di somministrazione è quello della sede legale di A.L.

Art. 17 Consenso al trattamento dei dati personali. Al fine di rendere possibile per A.L. l'adempimento degli obblighi contrattuali e l'esercizio dei servizi resi al cliente, il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati, da parte di A.L. e/o dai soggetti da questa espressamente designati, responsabili o incaricati del trattamento ai sensi della l. n. 196/2003, in conformità ed entro i limiti specificati nella informativa di cui alla medesima Legge. Il sottoscritto dichiara che i dati personali resi al momento della stipulazione dei singoli contratti di somministrazione, ovvero resi durante e in ragione del rapporto, corrispondono a verità e pertanto dichiara di assumersi le responsabilità derivanti dalla mendacità delle dichiarazioni rese. Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati personali e al trattamento dei dati qualificabili come "sensibili" di cui al D. Lgs 196/2003 ove ciò sia funzionale all'espletamento delle operazioni o dei servizi richiesti.

Art. 18 Dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante è sottoposto alle sanzioni penali stabilite o previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, richiamato dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 403/1998, nonché dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.P.R. 403/98 nonché dell'art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A.L. procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Art. 19 Clausola di rinvio. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni di fornitura si fa rinvio al Regolamento ed alla Carta del Servizio Idrico Integrato ed alle norme vigenti in materia. Il cliente dichiara di aver preso visione del Regolamento e della Carta del Servizio Idrico Integrato e di approvare il presente contratto.

Potenza li,
il cliente (firma leggibile)

Acquedotto Lucano SpA
Il Direttore Commerciale
Pasquale Ronga

Approvazione in forma specifica. Il sottoscritto dichiara di approvare senza riserva alcuna le condizioni di fornitura su esposte ed, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341, 1342 e 1469 bis cod. civ. le clausole di cui ai seguenti articoli: Art. 4 Prezzi tariffe e variazioni tariffarie; Art. 5 Condizioni per la fornitura; Art. 6 Deposito cauzionale; Art. 7 Impianti; Art. 8 Apparecchi di misurazione e di controllo; Art. 10 Sospensione della somministrazione; Art. 11 Clausola risolutiva espressa; Art. 14 Recesso; Art. 15 Reclami; Art. 16 Foro competente.

Potenza li,
Il cliente (firma leggibile)